

**Direttore scientifico**

Giuseppe Cassano

**Comitato scientifico**

Michele Ainis

Maria A. Astone

Alberto M. Benedetti

Giovanni Bruno

Alberto Cadoppi

Michele Caianiello

Stefano Canestrari

Giovanni Capo

Andrea Carinci

Antonio Catricalà

Sergio Chiarloni

Renato Clarizia

Alfonso Celotto

Giovanni Comandè

Claudio Consolo

Giuseppe Corasaniti

Pasquale Costanzo

Enrico Del Prato

Astolfo Di Amato

Ugo Draetta

Francesco Di Ciommo

Giovanni Duni

Valeria Falce

Francesco Fimmanò

Giusella Finocchiaro

Carlo Focarelli

Giorgio Floridia

Vincenzo Franceschelli

Massimo Franzoni

Tommaso E. Frosini

Cesare Galli

Alberto M. Gambino

Lucilla Gatt

Aurelio Gentili

Mitja Gialuz

Andrea Guaccero

Bruno Inzitari

Luigi Kalb

Luca Lupària

Vittorio Manes

Adelmo Manna

Arturo Maresca

Ludovico Mazzarolli

Raffaella Messinetti

Pier Giuseppe Monateri

Mario Morcellini

Nicola Palazzolo

Giovanni Pascuzzi

Roberto Pessi

Lorenzo Picotti

Nicola Pisani

Francesco Pizzetti

Dianora Poletti

Giovanni Sartor

Filippo Satta

Paola Severino

Pietro Sirena

Antonello Soro

Giorgio Spangher

Paolo Stella Richter

Luigi Carlo Ubertazzi

Romano Vaccarella

Daniela Valentino

Giovanni Ziccardi

Andrea Zoppini

# Diritto di **INTERNET**

## Digital Copyright e Data Protection

RIVISTA TRIMESTRALE

**2021**

- **Il caso Trump, la cacciata dai social media ed il diritto positivo**
- **Comunicazione al pubblico della fotografia**
- **Sequestro dei dati dello smartphone riguardanti sms ed e-mail tra cliente ed avvocato**
- **La «gravità dell'offesa» e la «serietà del pregiudizio» nella valutazione di ingiustizia del danno da trattamento dei dati personali**
- **La «morte digitale» e l'accesso ai dati del defunto**
- **Riders e natura discriminatoria delle condizioni di accesso al lavoro. Il caso dell'algoritmo "Frank"**
- **Nuova mobilità e codice della strada: il dispositivo start assist sulle e-bike**
- **Sostituzione di persona nelle fraudolente relazioni sentimentali**
- **Google maps nel giudizio di revisione**
- **Manovre speculative su merci nell'era del commercio digitale**
- **Scuola: la "bocciatura" ai tempi del Covid**
- **Il rilascio della copia esecutiva digitale**

# SOMMARIO

## SAGGI

### IL CASO TRUMP, LA CACCIATA DAI SOCIAL MEDIA ED IL DIRITTO POSITIVO. BREVI NOTE IN TEMA DI OSTRACISMO NELL'ERA DIGITALE

di Giuseppe Cassano

**Sommario:** 1. More speech, not less. – 2. Un oceano ci separa. – 3. L'incidenza dei social nella quotidianità. – 4. Libera manifestazione del proprio pensiero. – 5. L'ipotesi dell'hate speech. – 6. Contenuto e limiti del potere censorio dei social. – 7. Sulla natura giuridica dei social network. – 8. Nuove forme di censura nell'era digitale. – 9. Cenni sulla responsabilità dell'internet service provider.

Sono ben accolte (e doverose) tutte le moderne tecniche di blocco immediato dei contenuti violenti e discriminatori veicolati per mezzo dei social network, ma le stesse non devono tradursi in sentenze inappellabili che dispongono censure nei confronti dei protagonisti del dibattito politico anche quando dai toni aspri ed accesi.

*All the modern techniques of immediate blocking of violent and discriminatory contents conveyed through social networks are well received (and necessary), but they must not result in final judgments that have censorship against the protagonists of the political debate even when with harsh and turned on tones.*

## GIURISPRUDENZA

### EUROPEA

#### COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLA FOTOGRAFIA: CON LE DOVUTE ECCEZIONI, LA UE TUTELA SOLO QUELLA CREATIVA!

*Corte di Giustizia dell'Unione Europea; Quinta Sezione; sentenza 28 ottobre 2020, causa C-637/2019*

commento di Laura Chimienti

**Sommario:** 1. Sull'applicazione ed interpretazione uniforme del diritto dell'Unione. – 2. Opera fotografica o immagine fotografica: la frontiera del diritto comunitario. – 3. Il caso di diritto d'autore.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea vigila, in collaborazione con gli organi giurisdizionali degli Stati membri, sull'applicazione e interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, è compito esclusivo del Giudice nazionale interpretare ed applicare il diritto interno. L'opera fotografica è tutelata secondo il diritto dell'Unione, le altre fotografie possono essere protette dagli Stati membri. Compete alla Corte di Giustizia l'interpretazione e l'applicazione uniforme del diritto dell'unione che protegge le opere fotografiche. La nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato e considerevole di potenziali destinatari, pertanto la Comunicazione al pubblico di un'opera fotografica non riguarda la trasmissione a un organo giurisdizionale, per via elettronica, della stessa, come elemento di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario tra privati, ma si realizza una comunicazione al pubblico quando un'opera fotografica è percepibile in modo adeguato dalla gente in generale, non da un gruppo di persone individuato e circoscritto.

*The Court of Justice of the European Union oversees, in collaboration with the Courts of the member States, the uniform application and interpretation of EU law, it is the exclusive task of the national Judge to interpret and apply domestic law. The photographic work is protected under EU law, other photographs may be protected by the Member States. The interpretation and uniform application of the law of the Union that protects photographic works is the responsibility of the Court of Justice. The notion of "public" concerns an indeterminate and considerable number of potential recipients, therefore the communication to the public of a photographic work does not concern the transmission to a court, electronically, of the same, as evidence in the context of a judicial proceeding between private individuals, but communication to the public takes place when a photographic work is adequately perceivable by people in general, not a group of people identified and circumscribed.*

(\*) Gli abstract sono redatti dai singoli Autori dei saggi e delle note, e rivisti dal prof. Bruno Tassone.

ILLEGITTIMO SEQUESTARE I DATI DELLO SMARTPHONE RIGUARDANTI SMS ED E-MAIL TRA CLIENTE ED AVVOCATO  
*Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; Grande Camera; sentenza 17 dicembre 2020, Appl. no. 459/18*  
 commento di Alessio Scarcella

**Sommario:** 1. La tutela del segreto professionale. – 2. Il caso esaminato dalla Corte EDU. – 3. I precedenti in materia ed il rapporto con la normativa italiana in tema di perquisizioni informatiche.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, in un caso in cui si discuteva della legittimità della decisione dell'autorità giudiziaria di respingere i ricorsi proposti dal ricorrente che si era lamentato della violazione del diritto alla segretezza della corrispondenza per essergli stato sequestrato un cellulare contenente una serie di messaggi con due suoi avvocati che lo assistevano in un procedimento penale, ha ritenuto, a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della corrispondenza), della Convenzione EDU. Il caso era stato originato dalla contestata violazione del privilegio avvocato-cliente e da una controversia giuridica sullo smartphone che era stato oggetto di perquisizione e sequestro da parte della polizia nel contesto di un'indagine penale contro due persone che intendevano ucciderlo. La polizia voleva perquisire il telefono al fine di far luce su possibili contrasti tra i sospettati e il ricorrente. Questi aveva sostenuto che il suo telefono conteneva corrispondenza e-mail e SMS con due avvocati che lo difendevano in un altro procedimento penale, in cui il ricorrente era sospettato, procedimento conclusosi con la sua assoluzione nel 2019. Nonostante le rassicurazioni che, prima della copia informatica, i dati dovevano essere verificati dall'autorità giudiziaria e quelli protetti dal "privilegio professionale" legale, dovevano essere rimossi prima che la polizia procedesse all'accertamento del contenuto, i "patti" non erano stati rispettati. Rivolgendosi alla Corte di Strasburgo, il ricorrente si era perciò lamentato del fatto che il procedimento relativo alla perquisizione ed al sequestro dei dati dal suo smartphone, che aveva reso possibile l'accesso alla corrispondenza intercorsa tra lui ed i suoi avvocati, aveva violato i suoi diritti, in particolare ai sensi dell'articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) della Convenzione europea. La Corte nell'accogliere le doglianze del ricorrente, ha ritenuto violato l'art. 8 CEDU, osservando come la mancanza di prevedibilità nel caso di specie, dovuta alla mancanza di chiarezza del quadro giuridico e alla mancanza di garanzie procedurali relative concretamente alla tutela del c.d. privilegio legale professionale, era già al di sotto dei requisiti derivanti dal criterio che l'ingerenza deve essere conforme alla legge ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione, non essendo quindi necessario per la Corte il controllo del rispetto degli altri requisiti previsti da tale disposizione.

*The European Court of Human Rights, in a case where was being discussed the legitimacy of the court decision to dismiss the actions brought by the applicant who had complained about the violation of the right to secrecy of correspondence because it was seized a smartphone containing a series of messages with two of his lawyers who assisted him in a criminal proceeding, held, by a majority (six votes to one), that there had been a violation of art. 8 (right to respect of the correspondence), of the ECHR. The case had originated from the disputed violation of the lawyer-client privilege and from a legal dispute over the smartphone that had been searched and seized by the police in the context of a criminal investigation against two people who intended to kill him. The police wanted to search the phone in order to shed light on possible conflicts between the suspects and the applicant. He had claimed that his phone contained email and SMS correspondence with two lawyers defending him in another criminal case, in which the applicant was a suspect, which resulted in his acquittal in 2019. Despite the assurances that, prior to copying, the data had to be verified by the judicial authority and those protected by the legal "professional privilege" had to be removed before the police proceeded to ascertain the content, the "agreements" had not been respected. Addressing the Strasbourg Court, the applicant therefore complained that the procedure relating to the search and seizure of data from his smartphone, which had made it possible to access the correspondence between him and his lawyers, had violated his rights, in particular under Article 8 (right to respect for correspondence) of the European Convention. The Court, in accepting the appellant's grievances, found that art. 8 ECHR, observing how the lack of predictability in the present case, due to the lack of clarity of the legal framework and the lack of procedural guarantees relating concretely to the protection of the so-called professional legal privilege, was already below the requirements deriving from the criterion that the interference must comply with the law pursuant to Article 8 § 2 of the Convention, thus not being necessary for the Court to monitor compliance with the other requirements provided for by this provision.*

## CIVILE

LA «GRAVITÀ DELL'OFFESA» E LA «SERIETÀ DEL PREGIUDIZIO» NELLA VALUTAZIONE DI INGIUSTIZIA DEL DANNO DA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
*Corte di Cassazione; sezione I civile; ordinanza 31 dicembre 2020, n. 29982*  
 commento di Serena Serravalle

**Sommario:** 1. Il caso. – 2. L'«ingiustizia» del danno da trattamento dei dati personali. – 3. «Gravità dell'offesa» e «serietà del pregiudizio» nelle ipotesi tipiche di risarcibilità del danno non patrimoniale. – 4. La «gravità dell'offesa» e la «serietà del pregiudizio» nella prospettiva della natura polifunzionale della responsabilità civile. – 5. «Gravità dell'offesa», «serietà del pregiudizio» e quantificazione del risarcimento

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del collaboratore di un istituto scolastico avverso la pronuncia di merito che ha escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla diffusione di informazioni riservate, oggetto di comunicazione da parte del direttore amministrativo dell'istituto alla Polizia giudiziaria. Sebbene la Corte non concordi sulla lettura offerta dal giudice di merito in ordine alla doverosità della comunicazione del direttore amministrativo, nonché alla pertinenza, proporzionalità e coerenza delle informazioni fornite con gli scopi istituzionali, reputa la decisione impugnata validamente sorretta dalle altre concorrenti rationes decidendi; in particolare, ribadisce che è di ostacolo al riconoscimento della pretesa del ricorrente la mancata dimostrazione della «gravità della lesione» e della «serietà del danno» lamentato. Il commento si incentra su tale statuizione della Corte, sviluppandosi nell'analisi dell'incidenza degli indicati filtri nel giudizio di ingiustizia del danno in relazione alle ipotesi legalmente tipizzate di danno

non patrimoniale risarcibile, tra le quali quella da trattamento dei dati personali. In adesione al più recente indirizzo ermeneutico sulla natura polifunzionale della responsabilità civile, la rilevanza dei requisiti della «gravità della lesione» e della «serietà del danno» viene apprezzata anche sul piano della quantificazione dell'obbligazione risarcitoria.

*The Supreme Court declares inadmissible the appeal of the collaborator of an educational institution against the ruling on the merits which excluded the compensation of non-pecuniary damage resulting from the dissemination of confidential information, communicated by the administrative director of the institution to the judicial police. The Court does not agree on the interpretation offered by the trial judge regarding the duty of the administrative director's communication, the relevance, proportionality and consistency of the information provided with the institutional purposes, but considers the contested decision to be validly supported by the other competitors rationes decidendi; in particular, reiterates that are not demonstrate the «seriousness of the injury» and the «seriousness of the damage». The comment focuses on this ruling of the Court, developing in the analysis of the incidence of the indicated filters in the «injustice judgment» of the damage for the legally typed hypotheses of non-pecuniary damage that can be compensated, including that from the processing of personal data. In compliance with the most recent hermeneutic guideline on the multifunctional nature of civil liability, the relevance of the requirements of the «severity of the injury» and the «seriousness of the damage» is also appreciated to quantify the compensation obligation.*

#### LA "MORTE DIGITALE". IL CASO DI I CLOUD E DELL'ACCESSO AI DATI DEL DE CUIUS

*Tribunale di Milano; ordinanza 10 febbraio 2021*

commento di Simone Bonavita e Elisabetta Stringhi

**Sommario:** 1. Attualità del contrasto giurisprudenziale. – 2. L'art. 2-terdecies del Codice della Privacy nell'ordinanza. – 3. Estensione e limiti dell'art. 2-terdecies del Codice della Privacy.

La successione nei "beni digitali" del de cuius è vivacemente dibattuta in giurisprudenza ed in dottrina. Non risultano ancora chiariti i confini della norma ex art. 2-terdecies del Codice della Privacy e, specialmente, l'estensione della legittimazione attiva di chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, per esercitarne i relativi diritti, ivi incluso il diritto di accesso. Sullo sfondo, resta aperto il problema di data governance e di conformità delle regole e prassi dei provider ai requisiti del diritto successorio interno.

*Inheritance of "digital assets" is a widely debated topic among legal scholars. Yet, the limits of Article 2-terdecies of the Italian Privacy Code remain unclarified, as well as the entitlement of those who possess a personal interest, or act on behalf of the data subject as executors, or for familiar reasons worth of legal protection, aiming at exercising the data subject's rights, including the right to access. On the background, a matter of data governance is still unanswered, as it is necessary to assess the compliance of rules and praxis of hosting service providers with national family law standards.*

#### IL RAPPORTO DI LAVORO DEI RIDERS E LA NATURA DISCRIMINATORIA DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO AL LAVORO DELL'ALGORITMO "FRANK"

*Tribunale di Bologna; sezione lavoro; ordinanza 31 dicembre 2020*

commento di Federico Galli e Francesco Godano

**Sommario:** 1. Il caso. – 2. La decisione: gli effetti discriminatori dell'algoritmo Frank. – 3. Profili di discriminazione algoritmica. – 4. Profili di diritto della privacy. – 5. Profili di politica del diritto e della tecnologia. – 6. Conclusioni.

Il presente contributo prende in esame alcuni profili di diritto dell'informatica del contenzioso insorto fra la piattaforma digitale di food delivery Deliveroo e le associazioni sindacali ricorrenti a tutela dei rider sul carattere discriminatorio del sistema algoritmico che determina la capacità dei medesimi di poter prestare il proprio lavoro sulla piattaforma. L'ordinanza in commento accerta la natura discriminatoria della condotta aziendale posta in essere attraverso il sistema algoritmico e accoglie la domanda risarcitoria delle ricorrenti al fine di ristorare il danno e prevenire ulteriori manifestazioni di simili condotte. Dopo aver ricostruito il caso e i principali punti del ragionamento della giudice, gli autori si soffermano nell'esaminare brevemente tre questioni che rendono importante la pronuncia in esame: l'analisi del caso in esame come esempio di discriminazione algoritmica; l'attinenza del caso al regime normativo sulla privacy, pur non rilevata in sede di ricorso; il sindacato giudiziale dei meccanismi di funzionamento delle nuove forme di gestione algoritmica del lavoro e dei comportamenti sociali. Concludono brevi valutazioni sugli scenari futuri per una regolamentazione dei sistemi algoritmici nell'ambito del capitalismo delle piattaforme.

*This essay examines the legal and technical aspects of the dispute between the food delivery platform Deliveroo and the trade unions acting in the interest of the riders with regard to the discriminatory nature of the algorithmic system that affect the rider's ability to provide their work through the platform. The decision ascertains the discriminatory nature of the conduct implemented through the algorithmic system as it results in a discrimination of those riders who abstain from work to exercise their freedom to take part in trade union initiatives, and accepts the claim for compensation in order to restore the damage and prevent further manifestations of similar conducts. After reconstructing the case and explaining the main points of the judge's reasoning, the author discuss three issues that make the present ruling important: the analysis of the contested practice as an example of algorithmic discrimination; the relevance of the case for the application of privacy and data protection, although not included in the appeal; the judicial review of the operating mechanisms underlying new forms of algorithmic management of work and social behaviour. The conclusion is a sum-up and a brief assessment of future scenarios for the regulation of algorithmic systems in the context of platform work.*

commento di Annachiara Lanzara

**Sommario:** 1. Il caso di specie. – 2. La peculiare natura del rapporto di lavoro dei riders. – 3. La natura discriminatoria delle condizioni di accesso al lavoro: profili di tutela sindacale. – 4. Considerazioni conclusive.

Il presente contributo si propone l'obiettivo di analizzare la complessa disciplina del rapporto di lavoro dei riders alla luce delle modifiche legislative sopravvenute, nonché dei recentissimi arresti della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che hanno notevolmente contribuito a delineare il quadro di riferimento della fattispecie in esame. Nel dettaglio, l'ordinanza in commento accoglie il ricorso avanzato dalle sigle sindacali, volto all'accertamento della natura discriminatoria delle condizioni di accesso alle sessioni di lavoro dei ciclo-fattorini tramite la piattaforma digitale utilizzata dalla società, ordinando alla convenuta di modificare le suddette condizioni ed i meccanismi di prenotazione delle stesse, attraverso l'adozione di modifiche al sistema informatico atte ad impedire il verificarsi di ogni discriminazione, diretta o indiretta, in danno dei prestatori di lavoro, in caso di astensione dallo svolgimento della prestazione, sia per motivi sindacali che per motivi attinenti al proprio status di salute.

*The essay aims to analyze the complex discipline of the working relationship of riders in the light of the subsequent legislative changes and of the case-law decisions, which contribute significantly to the delineation of the frame of reference of the case. Specifically, the pronouncement in comment welcomes the appeal advanced from the union trade in order to establish the subordinate discriminatory nature conditions of access to cycle-driver work sessions through the digital platform used by the company, ordering changes to the above conditions and booking mechanisms, through the adoption of changes to the computer system that prevent the occurrence of direct or indirect discrimination against workers in case of abstention from the performance of the service both for trade union reasons and for reasons related to health status.*

commento di Roberta Rainone

**Sommario:** 1. Premessa: la fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale di Bologna. – 2. Alcune questioni preliminari. – 3. Il merito della pronuncia: la discriminazione incosciente dell'algoritmo. – 4. Brevi osservazioni conclusive.

Nel presente contributo l'Autore analizza l'ordinanza emarginata in epigrafe, prendendo, in particolare, in esame gli aspetti di stampo processuale e sostanziale maggiormente rilevanti. In dettaglio, partendo dall'analisi del caso concreto vengono esaminati e rivisti, anche alla luce dei recenti interventi legislativi e giurisprudenziali in materia di lavoro prestato mediante l'impiego di piattaforme digitali, alcuni istituti tradizionali, tra cui quelli della legittimazione ad agire, dell'interesse ad agire nonché la nozione di discriminazione indiretta per motivi sindacali.

*In the present essay the author analyzes the order mentioned above, taking into account, in particular, the most relevant aspects of a procedural and substantive nature. In detail, starting from the analysis of the specific case, some traditional institutions are examined and revised, also in the light of the recent legislative and jurisprudential interventions in the field of the work carried out throughout the use of digital platforms, some traditional institutions, including legal standing, legal interest and the concept of indirect discrimination on trade union grounds.*

**NUOVA MOBILITÀ E CODICE DELLA STRADA: IL DISPOSITIVO "START ASSIST" NON TRASFORMA LE E-BIKE IN CICLOMOTORI**  
*Tribunale di Palermo; sezione V civile; sentenza 29 settembre 2020, n. 2881*

commento di Stefano Pellegatta

**Sommario:** 1. Lo sviluppo della micro-mobilità elettrica nel contesto attuale: il problema della disciplina applicabile. – 2. Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Palermo. – 3. Motivi della decisione e implicazioni giuridiche. – 4. Le implicazioni penalistiche della (corretta) qualificazione della e-bike. – 5. L'impossibilità di ricondurre la e-bike, pur dotata di dispositivo "start assist", alla categoria dei ciclomotori. – 6. La perdurante rilevanza delle e-bike, pur dotate di dispositivo "start assist", per il Codice della Strada. – 7. Conclusioni.

Lo sviluppo e l'innovazione tecnologica danno vita a prodotti sempre nuovi che, talvolta, costituiscono la combinazione di beni appartenenti a categorie diverse tra loro, cui l'ordinamento riconduce ordinariamente discipline inconciliabili l'una con l'altra. Si pone, allora, il problema di individuare la normativa e le regole applicabili a questi nuovi prodotti, che non possono essere lasciati privi di regolamentazione. Con particolare riferimento alle e-bike, la pronuncia qui commentata ha contribuito ad enucleare i criteri discretivi utili per individuare nei singoli casi concreti la disciplina applicabile, nonché, in presenza di quali caratteristiche il veicolo possa essere qualificato come "velocipede", risultando disciplinato dalla relativa normativa, e quando debba, invece, essere ricompreso nella categoria dei motocicli.

*Technological development and innovation lead to the introduction of new products which, at times, constitute the combination of goods belonging to different categories, in relation to which the legal system ordinarily provides for different and incompatible disciplines. The problem then arises of identifying the rules and regulations applicable to these new products which cannot be left without regulation. With reference to e-bikes, the decision commented herein has come to identify the criteria useful for identifying the applicable discipline in individual and specific concrete cases. In particular, the judges clarified in the presence of which characteristics a vehicle can be qualified as a "velocipede" (intended as a predominantly human-powered bicycle), being governed by the relevant legislation, and when it should, instead, be included in the category of motorcycles.*



## PENALE

## CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA IN CASO DI FRAUDOLENTE RELAZIONI SENTIMENTALI

*Corte di Cassazione; sezione V penale; sentenza 11 febbraio 2021, n. 5432*

commento di Pierluigi Zarra

**Sommario:** 1. Il casus decisis. – 2. Il delitto di sostituzione di persona. – 3. Il rapporto tra truffa e sostituzione di persona. – 4. Spunti di riflessione ed osservazioni conclusive.

Il presente contributo si sofferma sulla penale responsabilità a titolo di sostituzione di persona, ascrivibile in capo ad una donna che, fingendosi single, e celando la propria identità, ritenendo che la propria etnia costituisca pregiudizio per nuove relazioni, induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione di un falso nome e di una falsa identità, al fine di ottenere regalie e danaro, instaurando un rapporto di vicinanza sentimentale con la stessa. Il delitto di sostituzione di persona, secondo la Suprema Corte, si configura già nel momento in cui il reo trae in errore l'altrui persona; pertanto, non è necessario che l'azione del reo si incentri esclusivamente sul raggiungimento dell'obiettivo di lucro perseguito, che attiene al dolo specifico del reato.

*This contribution focuses on the criminal liability for substitution of person, attributable to a woman who, pretending to be single, and concealing his identity, believing that his ethnicity may be prejudicial to new relationships, induces the passive subject in error on the attribution of a false name and a false identity, in order to obtain gifts and money, establishing a relationship of sentimental closeness with the same. The crime of substitution of person, according to the Supreme Court, is already realized in the moment in which the author of the crime induces in error the other person; therefore, the conduct of the author which focuses exclusively on reaching the objective of profit is not necessary, which is part of the specific intent of the crime.*

## GOOGLE MAPS NEL GIUDIZIO DI REVISIONE

*Corte di Cassazione; sezione V penale; sentenza 14 gennaio 2021, n. 1519*

commento di Federico Cerqua

**Sommario:** 1. Il fatto. – 2. Il perimetro del novum probatorio nel giudizio della Suprema Corte. – 3. L'accertamento dell'alibi tramite l'esperimento giudiziale. – 4. Il deficit probatorio dell'applicazione geografica. – 5. Brevi considerazione di sintesi.

I risultati di Google Maps possono essere considerati come nuova prova, ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., soltanto quando il modello digitale recepisce tutte le variabili individuali e concrete, che segnano le circostanze di luogo e di tempo in cui si è verificato il fatto storico da accertare.

*The results of Google Maps can be considered as new evidence, ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., only when the digital model incorporates all the individual and concrete variables that mark the circumstances of place and time in which the historical fact that is intended to be ascertained has occurred.*

## IL DELITTO DI MANOVRE SPECULATIVE SU MERCI NELL'ERA DEL COMMERCIO DIGITALE.

*Corte di Cassazione; sezione III penale; sentenza 22 dicembre 2020, n. 36929*

commento di Massimiliano Oggiano

**Sommario:** 1. La questione posta al vaglio della Suprema Corte. – 2. La norma di cui all'art. 501 bis c.p. – 3. I contrasti interpretativi sul dettato della disposizione in esame. – 3.1 il soggetto attivo del reato. – 3.2 Le condotte tipiche incriminate. – 3.3 La natura del reato di cui al primo comma commesso mediante "manovre speculative". – 4. L'art. 501 bis c.p. nel contesto del commercio digitale. – 5. Le procedure di controllo del mercato e la disciplina sanzionatoria previste dal Codice del Consumo. Una soluzione alternativa a quella penale.

Con la sentenza in esame la Suprema Corte si è soffermata ad analizzare i caratteri essenziali della fattispecie di cui all'art. 501 bis c.p. e, pur rinvenendo la parziale sussistenza dei suoi elementi costitutivi nella condotta di un imprenditore che, nella cosiddetta "prima fase" dell'ondata pandemica da Covid19, poneva in commercio, mediante la piattaforma digitale Amazon, mascherine di comunità ad un prezzo di vendita superiore del 350% rispetto al costo di produzione, ha escluso che fosse integrato il delitto de quo, per assenza del pericolo concreto di alterazione del mercato. La presente nota si focalizza sulla natura delle manovre speculative su beni di prima necessità nell'era del commercio digitale, alla luce dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

*With the judgment under review, the Supreme Court has focused on analyzing the essential characteristics of the case referred to in art. 501 bis c.p. and, while finding the partial subsistence of its constituent elements in the conduct of an entrepreneur who, in the so-called "first phase" of the pandemic wave from Covid19, placed on the market, through the digital platform Amazon, community masks at a the selling price of 350% higher than the cost of production, ruled out the offence on the ground that there was no real danger of market disturbance. This note focuses on the nature of speculative maneuvers on essential goods in the era of digital commerce, in this emergency Covid19 period.*

PER LA CASSAZIONE LE REGOLE DI ACQUISIZIONE DEL DATO INFORMATICO INTRODOTTE DALLA L. N. 48/2008 HANNO NATURA SOLO "PROGRAMMATICA"

*Corte di Cassazione; sezione II penale; sentenza 21 ottobre 2020, n. 35447*

commento di Francesco Lucattoni

**Sommario:** 1. L'ontologica fragilità della prova digitale. – 2. Il mancato rispetto delle best practices da parte degli organi investigativi. – 3. La natura programmatica delle regole introdotte dalla L. 18 marzo 2008 n. 48: un vulnus alla genuinità probatoria.

La Corte di Cassazione torna a soffermarsi sull'utilizzabilità della prova digitale nel caso in cui, durante la fase di individuazione o di acquisizione della relativa fonte materiale di prova, non siano stati rispettati i criteri delineati dalla letteratura scientifica, funzionali ad assicurare la genuinità delle evidenze digitali. Nel rigettare le doglianze delle ricorrenti, la Corte offre una peculiare rilettura delle *regulae iuris* di cui alla L. n. 48/2008, le quali avrebbero natura esclusivamente programmatica, con la conseguenza che eventuali errori tecnici commessi dagli organi investigativi, lungi dal rendere inutilizzabile il materiale probatorio raccolto, comporterebbero esclusivamente la necessità per il giudice di valutarne le possibili ripercussioni sull'attendibilità della prova digitale.

*The Court of Cassation returns on the theme of digital evidence and exclusionary rules in the event that, during the identification or acquisition phase of the evidence, the criteria outlined in the scientific literature, functional to ensuring the genuineness of the evidence, have not been respected. By rejecting the defendants' appeals, the Court offers a particular reinterpretation of the *regulae iuris* referred to by Law no. 48/2008, which, according to the Court, have an exclusively "programmatic" nature, with the consequence that any technical errors committed during the investigative phase would only entail the need for the judge to assess the possible repercussions on the reliability of the digital evidence.*

## AMMINISTRATIVA

"FLAGGATURA" DEL MODULO DI DEPOSITO DEL RICORSO: QUALE VALORE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE?

*T.a.r. Emilia Romagna; sezione I; decreto 31 dicembre 2020, n. 503*

commento di Antonino Mazza Labocetta

**Sommario:** 1. Il caso. – 2. Mutua implicazione tra diritto sostanziale e diritto processuale. – 3. Effettività dei diritti nell'ordinamento europeo. – 4. Effettività: presupposto e scopo della tutela giurisdizionale nel diritto interno. – 5. Processo amministrativo ed effettività della tutela giurisdizionale. – 5.1. Brevi considerazioni sul percorso verso l'effettività della tutela degli interessi legittimi. – 6. La tutela cautelare "atipica" nel processo amministrativo. – 7. I limiti all'espansione del principio di effettività della tutela alla luce del decreto n. 503 del 2020 del T.a.r. Emilia Romagna. Considerazioni conclusive.

Dopo aver esaminato il rilievo che assume nell'ordinamento il principio di effettività della tutela giurisdizionale, l'analisi giunge alla conclusione che la mera flaggatura del modulo di deposito del ricorso nella parte corrispondente alla richiesta di misura cautelare monocratica o la generica istanza cautelare non sono di per sé sufficienti ad esprimere tale volontà, in mancanza di precise deduzioni di fatto da cui il giudice possa trarre elementi di valutazione dell'esigenza cautelare invocata e, quindi, decidere.

*After examining the importance that the principle of effectiveness of judicial protection assumes in the legal system, the analysis concludes that the mere flagging of the application filing form in the part corresponding to the request for a single precautionary measure or the generic precautionary request are not in themselves sufficient to express this will, in the absence of precise deductions of fact from which the judge can draw elements for assessing the precautionary requirement invoked and, therefore, decide.*

SCUOLA: LA "BOCCIATURA" AI TEMPI DEL COVID

*T.a.r. Puglia, Bari; sezione III; sentenza 8 ottobre 2020, n. 1253*

commento di Evaristo Maria Fabrizio

**Sommario:** 1. Il caso di specie. – 2. La pandemia e le deroghe agli ordinari criteri di ammissione alla classe successiva. – 3. Il ruolo delle apparecchiature tecnologiche e della connettività di rete ai fini del giudizio di non ammissione. – 4. Alcune considerazioni sull'onere motivazionale e sulla prova del presupposto per la non ammissione.

Il presente contributo prende in esame le modalità e i criteri di valutazione degli studenti iscritti al secondo ciclo di istruzione, stabiliti – per il solo a.s. 2019-2020 – nell'ottica di sopperire al brusco arresto delle attività didattiche causato dall'epidemia tuttora in corso: con la pronuncia in commento, infatti, il Giudice ha precisato la portata applicativa dell'Ordinanza Ministeriale n. 11/2020 – che ha relegato la non ammissione a casi, del tutto eccezionali, in cui non sia stato possibile valutare l'alunno per cause non imputabili alle apparecchiature e alle tecnologie di rete necessarie per partecipare alla didattica a distanza (DAD) – stabilendo, in capo al Consiglio di Classe che voglia procedere alla "bocciatura" dell'alunno, l'onere di provare l'assenza di problematiche legate al digital divide.

*The paper examines the methods and criteria for assessing students enrolled in the second cycle of education, established - for the 2019-2020 school year only - with a view to compensating for the abrupt halt in teaching activities caused by the epidemic still underway: with this ruling, in fact, the judge has clarified the scope of application of the Ministerial Order No. 11/2020 - which relegated the non-admission to cases, quite exceptional,*

*in which it was not possible to assess the student for reasons not attributable to the equipment and network technologies necessary to participate in distance learning (DAD) - establishing, for the Class Council that wants to proceed to the "rejection" of the student, the burden of proving the absence of problems related to the digital divide.*

## ■ PRASSI

---

### IL RILASCIO DELLA COPIA ESECUTIVA DIGITALE INTRODotta DALLA LEGGE 18 DICEMBRE 2020 N. 176 DI CONVERSIONE DEI DECRETI RISTORO

*di Flaviano Peluso e Alessio Mantegazza*

**Sommario:** 1. Riflessioni introduttive. – 2. Funzioni e criticità della copia con formula esecutiva nel XXI secolo – 3. La copia esecutiva digitale introdotta dalla Legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 172. – 4. Aspetti operativi della richiesta e del rilascio sulla base del vademecum delle linee guida del Tribunale di Roma. – 5. Conclusioni.

Il presente contributo è volto ad analizzare la recente riforma legislativa che ha introdotto il nuovo sistema di rilascio della copia esecutiva digitale. Un meccanismo che si prefigge l'obiettivo di apportare modifiche al sistema giudiziario atte, sia ad adeguare tecnologicamente le procedure, che a snellire gli adempimenti burocratici richiesti per l'ottenimento della formula esecutiva.

*This contribution is aimed at analyzing the recent legislative reform that introduced the new digital executive copy release system. A mechanism that sets itself the goal of making changes to the judicial system aimed at both technologically adapting the procedure and streamlining the bureaucratic requirements required to obtain the executive formula.*